



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA FINANZIARIA
N. 88 DEL 15/03/2020 REG. GEN.
N. 15 DEL 12/03/2020**

OGGETTO: FORNITURA DISPENSATORI DI DISINFETTANTE - MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 1/2020 IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione avente all'oggetto: "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020";

Visto l'art. 8 "Ulteriori misure di prevenzione e informazione" con cui è richiesto che le amministrazioni pubbliche provvedano a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettivo per le mani;

Considerato che si rende necessario procedere all'acquisto di prodotti disinfettanti di cui alla Direttiva 1/2020 sopra indicata, da distribuire ai dipendenti degli uffici comunali e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

Considerato che la precedente fornitura effettuata con determina n. del 27.02.2020 è in esaurimento ed è pertanto necessario procedere con ulteriore del prodotto al fine di attenersi alle disposizioni del Ministero;

Ritenuto necessario dare avvio alla procedura di affidamento della fornitura di prodotti disinfettanti, da distribuire agli uffici comunali come sopraindicato;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio comunale n. 36 del 20.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020;
- la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n.6 del 14.01.2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2020;

– Visti:

- l'art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al

sotto soglia;

- l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'articolo 1 comma 450 della l. 296/2006 innalzando l'importo del sottosoglia da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
- **Dato atto** che:
 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 - ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Legge di Bilancio 2019 è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 €, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

Dato atto che che è stata richiesta offerta alla Ditta GEM CHIMICA SRL con sede in Via Maestri del Lavoro, 25 12022 Busca, la quale ha confermato valida l'offerta pervenuta in data 27.02.2020 al prot.n. 1638

Considerato che l'importo della fornitura ammonta a € 96,00+ iva 22% € 21,12 per un totale complessivo di € 117,12;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 117,12

- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
 - che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di prodotti disinfettanti di cui alla Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di disinfettanti di cui alla Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- le clausole contrattuali sono le seguenti:
 - obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.
 - di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2014, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
 - l'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
- Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- che il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge n. 136/2010 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3.

Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G. **ZEE2C6B906**

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta In parola tramite piattaforma dedicata (Durc online) – numero di protocollo INAIL_20583564 del 26.02.2020 con scadenza 25.06.2020;

- **Verificato che** ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000 che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa, nonché con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la presente determina costituisce determina a contrarre e di approvare la stessa , relativamente alla fornitura dei prodotti disinfettanti di cui alla Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- 2) Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la fornitura dei prodotti disinfettanti alla ditta GEM CHIMICA SRL con sede in 12022 BUSCA come da preventivo del 27,02,2020 ;
- 3) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma:

Esercizio	2020	
€ 117,12	Cap. 130/43	SPESE PER UFFICI: PRODOTTI DI PULIZIA
Missione	01	
Programma	03	
Titolo	1	
Macro	103	
Piano Finanziario	U.1.03.01.02.999	
Creditore	GEM CHIMICA SRL	
	CIG: ZEE2C6B906	CUP
Esigibilità	Entro il 31/12/2020	

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

- 3) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, lì 15 marzo 2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa